

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 Aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D’ANGELO ANGELO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. NISSA S.S.D. A.R.L., SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL’ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E ALL’ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE - NOTA N.

2885 /296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 67/CDN DEL 27.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pasqualin Claudio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. D'AMICO ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL'ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE - NOTA N. 2885/296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. D'Amico Andrea, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DI € 14.820.30 IN FAVORE DELLA A.S.D. G.&T. ORTA NOVA CALCIO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAUTILLO SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE COM. UFF. 14/D DEL 23.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 16 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete